

N. R.G. 7/2022 C.P.



TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE SECONDA CIVILE

IL TRIBUNALE

riunito in seguente composizione collegiale:

dott.	Marco Giovanni Lualdi	Presidente
dott.ssa	Elisa Tosi	Giudice
dott.	Nicolò Grimaudo	Giudice est.

nel procedimento di omologazione del concordato preventivo R.G. n. 7/2022;

udita la relazione del Giudice delegato;

premesso che

la proposta di concordato formulata dalla ricorrente ai sensi dell'art. 161 l.fall. prevede il pagamento integrale dei creditori privilegiati, esclusa la quota di IVA di rivalsa degradata al chirografo *ex* art. 160, comma 2, l.fall., e il pagamento dei creditori chirografari nella misura del 20%;

il piano sotteso alla suddetta proposta ha natura eminentemente liquidatoria, prevedendo:

- (i) la messa disposizione dei creditori di tutto l'attivo societario (mobili, arredi, attrezzature e rimanenze di magazzino);
- (ii) l'assunzione, da parte di Roberto Grassi e Annunciata Toini, da un lato, e di Grassi Roberto & C. s.a.s., dall'altro, di obblighi irrevocabili e sospensivamente condizionati di integrazione dell'attivo concordatario;
- (iii) un accordo con il ceto bancario, avente ad oggetto anche la definizione della posizione del garante della Società;

con la memoria autorizzata del 5.11.2022 la Società ha apportato le seguenti modifiche al piano e alla proposta:

- è stata eliminata la previsione della surroga di Roberto Grassi nei diritti che Cassa Lombarda vanta nei confronti della Società;

- è ora previsto il pagamento del 60% del credito chirografario vantato da BPER e BCC interamente e direttamente da parte di Roberto Grassi e Annunciata Toini entro 15 giorni dalla definitiva omologazione del Concordato Preventivo e, dunque, è stata eliminata la previsione del pagamento del 20% del credito da parte del Concordato Preventivo e nell'ambito dello stesso;

in data 27 febbraio 2023 è stato sottoscritto un atto contenente l'obbligo irrevocabile e sospensivamente condizionato di integrazione dell'attivo del Concordato Preventivo per l'importo pari ad euro 37.650,22 da parte di Roberto Grassi e Alessandro Grassi e dalle signore Annunziata e Beatrice Toini quali garanti, sino all'importo di euro 32.000,00 mediante consegna di assegni circolari di pari valore;

per effetto delle risorse integrative di cui sopra, il pagamento dei creditori chirografari nella misura del 20% risulta assicurato fino a concorrenza di un valore di aggiudicazione dell'immobile di proprietà della Grassi Immobiliare s.a.s. pari ad euro 300.000 circa, corrispondente al quarto ribasso d'asta del 10% sul valore originario di euro 461.000,00;

in data 2 agosto 2023, peraltro, la società Grassi Roberto & C. s.a.s. ha ricevuto dalla Immobiliare Matteo S.r.l. proposta di acquisto cauzionata per il compendio commerciale sito in Busto Arsizio Via Ippolito Nievo n.7 per il prezzo di euro 400.000,00;

ravvisata

dunque, la sussistenza dei presupposti di ammissibilità della domanda di concordato e della fattibilità del piano sotteso alla proposta di pagamento dei creditori;

ritenuto

in particolare, che la proposta sia idonea ad assicurare il pagamento di almeno il venti per cento dell'ammontare dei crediti chirografari;

rilevato

che la proposta è stata votata favorevolmente dal 79,40% degli ammessi al voto e che, nel termine di cui all'art 180 l. fall., non sono state proposte opposizioni;

visto

il parere favorevole del Commissario Giudiziale;

PQM

Omologa il concordato proposto da GRASSI ROBERTO S.R.L.;

nomina Liquidatore giudiziale la dott.ssa Luisa Mangano, con studio in Busto Arsizio, via Magenta n. 43, vista la dichiarata disponibilità a ricoprire l'incarico;

invita il Commissario Giudiziale a sottoporre al Tribunale un elenco di creditori disponibili ad assumere la carica di componente del Comitato dei creditori, ai fini della successiva nomina da parte del Tribunale;

dispone che il Liquidatore giudiziale trasmetta al Comitato dei creditori, o al Giudice Delegato *ex art. 41, comma 4 l. fall.*, entro novanta giorni dalla pubblicazione del decreto, un piano delle attività di liquidazione con indicazione delle modalità e dei tempi previsti per l'esecuzione, in conformità alle previsioni del piano di concordato e al disposto degli artt. 105 ss. l. fall. (richiedendo, previa informativa al Giudice delegato, l'autorizzazione del Comitato per gli atti di straordinaria amministrazione);

dispone altresì che il Liquidatore:

- depositi entro centoventi giorni dalla pubblicazione del decreto l'elenco dei creditori con indicazione delle cause di prelazione;
- informi il Comitato dei creditori e il Giudice delegato sull'andamento della liquidazione mediante relazioni semestrali;
- depositi sul conto corrente intestato alla procedura le somme ricavate dalla liquidazione con prelievo vincolato al visto preventivo del Giudice delegato;
- registri ogni operazione contabile in apposito registro previamente vidimato dal Giudice delegato;

- provveda a ripartire senza indugio tra i creditori le somme via via realizzate sulla base di piani di riparto previamente sottoposti al parere del Comitato dei creditori e al visto del Giudice delegato;

- depositi, entro trenta giorni dal completamento delle operazioni di liquidazione, il conto della gestione con modalità analoghe a quelle previste dall'art. 116 l. fall.

Dispone che il presente decreto venga pubblicato, a cura della cancelleria, ai sensi dell'art. 17 l. fall. e trasmesso al registro delle imprese per l'annotazione, nonché comunicato alla società ricorrente, al Liquidatore e al Commissario, che provvederà a darne notizia ai creditori.

Si comunichi.

Busto Arsizio, 27/09/2023

Il Giudice estensore

dott. Nicolò Grimaudo

Il Presidente

dott. Marco Giovanni Lualdi